



## **I minori privati della libertà ai sensi della legislazione penale**

*Estratto dal 24° Rapporto Generale del CPT,  
pubblicato il 2015*

### **1. Osservazioni preliminari**

96. Nel 1998, il CPT ha definito nel suo 9° Rapporto generale i criteri che guidano le sue visite di ispezione nei luoghi in cui sono trattenuti dei “minori” (ossia giovani di meno di 18<sup>1</sup>anni) privati della libertà personale. Ha in particolare determinato certe tutele contro i maltrattamenti che dovrebbero essere offerte a tutti i minori privati della libertà ai sensi della legislazione penale, nonché le condizioni che dovrebbero essere loro garantite nei centri di detenzione specificamente riservati ai minori. Il Comitato ritiene che sia giunto il momento di rivedere tali norme, basandosi sull’esperienza acquisita nel corso delle sue visite a partire dal 1998 e prendendo ugualmente in considerazione le evoluzioni a livello europeo e internazionale. In questa fase dei suoi lavori, si concentrerà sulla questione della privazione della libertà dei minori nell’ambito di un procedimento penale.

Il CPT ribadisce anzitutto che le sue norme devono essere considerate complementari a quelle enunciate in altri strumenti internazionali, in particolare la Convenzione del 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e la Raccomandazione CM/Rec (2008) 11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa rivolta agli Stati membri relativa alle Regole europee per i minori autori di reato sottoposti a sanzioni o misure (“Regole europee per minorenni autori di reato”), che illustra nel dettaglio una serie di norme per il trattamento in Europa dei minori autori di reato.<sup>2</sup> Il Comitato concorda pienamente con i principi fondamentali sanciti dagli articoli 3 e 37.b della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dalle Norme 5 e 10 delle Regole europee per minorenni autori di reato, e cioè sul fatto che, in tutte le decisioni riguardanti dei minorenni, il loro interesse superiore deve essere una considerazione preminente e che la privazione della libertà deve essere unicamente una misura di ultima istanza e della più breve durata possibile.

---

<sup>1</sup> Nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa, l’età minima della responsabilità penale è fissata a 14 o 15 anni, mentre in alcuni rari paesi l’età minima varia tra gli 8 e i 13 anni.

<sup>2</sup> Si vedano inoltre le Regole minime delle Nazioni Unite del 1985 relative all’amministrazione della giustizia minorile (“Le Regole di Pechino”), le Regole del 1990 delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (“Le Regole dell’Havana”), le Linee guida delle Nazioni Unite del 1990 per la prevenzione della delinquenza minorile (“Linee guida di Riyadh”) e le Linee guida del 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore.

## 2. Minori sottoposti a fermo di polizia

97. Tenendo presente la sua funzione preventiva, la priorità del CPT nel corso delle sue visite è stabilire se i minorenni privati della libertà abbiano subito maltrattamenti. È deplorabile constatare che i maltrattamenti inflitti deliberatamente ai minori da parte di agenti delle forze dell'ordine non sono stati affatto eliminati e rimangono una vera preoccupazione in un certo numero di paesi europei. Le delegazioni del CPT continuano a ricevere segnalazioni da fonti degne di fede di episodi di maltrattamenti di minorenni arrestati. Le asserzioni riguardano spesso calci, schiaffi, pugni o manganellate al momento dell'arresto (anche dopo che il minore è stato bloccato), durante il trasferimento o l'interrogatorio nei locali della polizia. Non è raro che i minori siano vittime di minacce o insulti, compreso di natura razzista, mentre sono in custodia della polizia.

98. Il rischio di maltrattamenti è maggiore nel periodo immediatamente successivo all'arresto. Pertanto, il CPT sostiene la necessità del rispetto delle tre garanzie fondamentali (e cioè il diritto dell'arrestato di potere informare del suo arresto un parente o un'altra persona, il diritto di avere accesso a un avvocato e il diritto di essere visitato da un medico), che dovrebbero applicarsi a partire dal momento della privazione della libertà (ossia da quando la persona è presa in consegna dalle forze dell'ordine). In considerazione della loro vulnerabilità particolare, il CPT ritiene che i minori posti in detenzione preventiva dovrebbero sempre godere delle seguenti garanzie supplementari, al fine di prevenire i maltrattamenti:

- gli agenti di polizia dovrebbero essere formalmente obbligati ad accertarsi che un parente o un altro adulto che gode della fiducia del minore sia informato del suo arresto (a prescindere dal fatto che il minore lo abbia richiesto o meno);
- un minorenne arrestato non dovrebbe mai essere sottoposto a interrogatorio da parte della polizia o costretto a fare dichiarazioni o firmare qualsiasi documento riguardante il reato di cui è sospettato, se non in presenza di un avvocato e, di norma, di una persona adulta di fiducia (la possibilità di rinunciare ad essere assistito da un avvocato non dovrebbe essere applicata per i minorenni);
- uno stampato informativo specifico contenente la spiegazione di tutte le garanzie sopracitate dovrebbe essere distribuito a tutti i minori arrestati non appena sono condotti nei locali della polizia. Tali informazioni devono essere adeguate al loro livello di comprensione, scritte in un linguaggio chiaro e semplice ed essere disponibili in varie lingue. Si dovrebbe prestare particolare attenzione nel verificare che il minore abbia compreso pienamente le informazioni.

99. Il CPT ritiene che nessuno dovrebbe essere detenuto nei locali della polizia per periodi prolungati, poiché tali strutture non offrono normalmente condizioni adeguate, né un regime appropriato di detenzione. L'esperienza ha inoltre dimostrato che le persone in detenzione preventiva sono più vulnerabili e spesso sono esposte a un rischio più elevato di subire torture o altre forme di maltrattamenti. Dovrebbero pertanto essere compiuti sforzi ancora maggiori per limitare al massimo la detenzione dei minori nei locali della polizia. In alcuni paesi, si continua a detenere i minorenni nei commissariati di pubblica sicurezza per dieci giorni o anche per periodi più lunghi; tali pratiche sono inaccettabili. Il CPT ritiene che, di norma, i minorenni non dovrebbero essere trattenuti nei locali delle forze dell'ordine per più di 24 ore. Inoltre, dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per evitare di rinchiudere dei minorenni nelle celle ordinarie dei commissariati e cercare invece di trattenerli in un ambiente più adatto ai loro bisogni. A tal fine, sarebbe altamente auspicabile creare unità di polizia destinate ai minori, in modo che possano essere separati il più rapidamente possibile dagli altri arrestati e ospitati in strutture specializzate.

Il Comitato deplora la presenza di minorenni in stato di fermo rinchiusi in celle insieme agli adulti, che continua a riscontrare nel corso delle sue visite e ritiene che tale situazione non sia accettabile. La vulnerabilità dei minori porta ad affermare che, come regola, dovrebbero essere detenuti separatamente dagli adulti.

100. Inoltre, gli agenti delle forze dell'ordine che si occupano frequentemente o esclusivamente di minorenni o che sono essenzialmente incaricati della prevenzione della delinquenza giovanile dovrebbero ricevere una formazione specializzata e usufruire di una formazione continua.

### **3. Centri di detenzione per minori**

#### **a. Introduzione**

101. Da tempo il CPT sostiene che tutti i minori privati della libertà perché sospettati o condannati per avere commesso un reato dovrebbero essere trattenuti in centri di detenzione appositamente previsti per la loro età, che offrano un ambiente non carcerario e un regime detentivo conforme alle loro esigenze, con un personale debitamente formato per occuparsi dei giovani. Sfortunatamente, in numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa si è ben lungi dall'aver raggiunto tale obiettivo. Sono stati compiuti progressi per garantire che i minorenni detenuti non siano incarcerati insieme agli adulti, bensì unicamente in strutture per minori. Tuttavia, troppo spesso non solo si constata che le condizioni materiali di tali strutture sono molto scadenti, ma anche, vista la mancanza di personale qualificato, che il regime è di scarsa qualità e il supporto e la sorveglianza sono insufficienti, per cui i giovani non usufruiscono di attività stimolanti, né di formazioni atte a migliorare le competenze necessarie per la vita quotidiana, che potrebbero essere utili per il loro reinserimento nella società al momento della scarcerazione.

D'altra parte, il Comitato ha ugualmente visitato delle strutture per minori di numerosi paesi che si concentrano realmente sulle loro condizioni detentive e sono basate sul concetto di spazio di vita. Sono composte da piccole unità dotate di personale adeguato, ciascuna delle quali comprende un numero limitato di camere singole (in genere, non più di dieci) e uno spazio comune. È proposta ai giovani un'ampia gamma di attività stimolanti nel corso della giornata e il personale promuove il senso di comunità all'interno dell'unità. Il CPT ritiene che questo tipo di strutture costituisca un modello da seguire per la detenzione dei minori in tutti i paesi d'Europa.

102. Come precedentemente indicato, i minori (sia in attesa di processo, che condannati) non dovrebbero normalmente essere detenuti in istituti penitenziari per adulti, ma in istituti appositamente destinati a questo gruppo di età. Il CPT è del parere che, allorché i minori sono eccezionalmente detenuti in un carcere per adulti, debbano sempre essere separati dagli adulti ed alloggiati in un'unità distinta. Inoltre, i detenuti adulti non dovrebbero avere accesso a tale unità. Il Comitato riconosce nondimeno che si possono trovare argomenti a favore della partecipazione dei minori in attività comuni fuori della cella insieme a detenuti adulti, a condizione che una sorveglianza adeguata sia garantita dal personale. Possono infatti verificarsi situazioni di questo tipo, ad esempio, quando in un carcere i detenuti minorenni sono molto poco numerosi, o addirittura vi è un solo minore; occorrono pertanto misure per evitare che i minori si trovino di fatto posti in isolamento.

103. I minori detenuti ai sensi della legislazione penale dovrebbero in linea di principio essere separati dai minori privati della libertà per altri motivi. I minorenni di sesso maschile e femminile che si trovano nello stesso istituto dovrebbero essere alloggiati in unità separate, con la possibilità, tuttavia, di ritrovarsi nel corso della giornata per delle attività organizzate, sotto adeguata sorveglianza. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alla sistemazione di minori di fasce

d'età diverse, al fine di soddisfare al meglio le loro esigenze. Dovrebbero ugualmente essere adottate misure adeguate per garantire che i vari gruppi di età siano separati, per prevenire influenze indesiderate, rischi di dominazione o qualsiasi abuso.

Le Regole europee per minorenni autori di reato stabiliscono che dei giovani adulti possano, ove necessario, essere considerati alla stregua dei minori e trattati di conseguenza. Tale prassi può essere benefica per i giovani interessati, ma richiede un'attenta gestione, per impedire il verificarsi di comportamenti negativi. Al riguardo, il CPT ritiene che occorrerebbe una valutazione caso per caso, per decidere dell'opportunità di trasferire un determinato detenuto in un istituto carcerario per adulti, al compimento della maggiore età (ossia dei 18 anni), prendendo in considerazione la durata della pena ancora da scontare, la sua maturità, la sua influenza su altri minori e altri fattori pertinenti.

#### **b. Condizioni materiali**

104. Un centro di detenzione per minorenni ben concepito dovrebbe offrire ai giovani condizioni detentive positive e personalizzate, nel rispetto della loro dignità e della loro intimità. Tutte le stanze dovrebbero essere correttamente ammobiliate e godere di sufficiente luce naturale e di un'adeguata aerazione.

I minori dovrebbero di norma essere alloggiati in camere singole; qualora non sia il caso, occorre indicare per quale ragione è nell'interesse superiore del minore una sistemazione in comune con un altro giovane. I minorenni dovrebbero essere consultati prima di essere costretti a dividere la stanza con un altro e dovrebbero potere esprimere il loro parere, indicando la persona con la quale preferiscono essere alloggiati.

Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per evitare di alloggiare i minorenni in grandi dormitori, poiché l'esperienza del CPT ha dimostrato che sono in tal modo esposti a un rischio molto maggiore di violenza e di sfruttamento. In realtà, i grandi dormitori dovrebbero essere progressivamente aboliti.

105. I minorenni reclusi dovrebbero inoltre godere di un libero accesso a impianti sanitari puliti e che garantiscano la loro intimità. Occorre in particolare prestare la massima attenzione affinché le giovani reclusi minorenni possano avere accesso, ogni qualvolta lo desiderino, ai sanitari e ai bagni e a prodotti di igiene, come gli assorbenti.

106. I giovani reclusi dovrebbero ugualmente essere autorizzati a portare i loro indumenti personali, se possibile. L'istituto dovrebbe fornire indumenti che non siano simili a delle uniformi ai giovani che non dispongono di un cambio di indumenti personali sufficiente.

#### **c. Il regime**

107. L'assenza di attività motivanti è nociva per qualunque detenuto, ma è particolarmente dannosa per i minori, che hanno particolarmente bisogno di svolgere attività fisiche e di essere stimolati intellettualmente. I reclusi minorenni dovrebbero potere disporre nel corso della giornata di un programma completo di attività educative, sportive, di formazione professionale, ricreative e di altre attività motivanti svolte fuori della cella.

108. L'esercizio fisico dovrebbe costituire una parte importante del programma quotidiano di attività dei minorenni reclusi. Tutti dovrebbero essere autorizzati a svolgere un'attività fisica regolare almeno due ore al giorno, di cui almeno un'ora all'aperto, e, di preferenza, molto di più. I cortili per le passeggiate dovrebbero essere spaziosi e adeguatamente allestiti, per offrire ai minori una vera opportunità di scaricare le loro energie e fare sforzi fisici (ad esempio, praticare uno sport); dovrebbero inoltre disporre di ripari per proteggersi in caso di intemperie.

109. Al momento dell'ingresso del minore nell'istituto, dovrebbe essere stabilito un progetto individualizzato, che precisi gli obiettivi, le scadenze e i mezzi per conseguirli, in modo da consentire al minore di trarre il massimo vantaggio dal tempo trascorso nell'istituto penale e aiutarlo a sviluppare capacità e competenze che gli saranno necessarie per reinserirsi nella società.

110. Le attività di studio e di formazione professionale proposte ai minori reclusi dovrebbero essere analoghe a quelle offerte ai giovani non soggetti a misure detentive e dovrebbero essere dispensate da docenti/formatori qualificati; i minori detenuti dovrebbero conseguire gli stessi tipi di diplomi o di certificati professionali (dopo avere completato gli studi) di quelli rilasciati dagli istituti scolastici frequentati dai giovani non soggetti a misure detentive. Dovrebbero essere presi dei provvedimenti per evitare che i certificati rilasciati alla fine degli studi indichino che il minorenne ha frequentato i corsi in un istituto detentivo. Visto il passato particolarmente difficile di numerosi delinquenti minorenni, occorrono sforzi per incoraggiarli e motivarli a frequentare i corsi o le formazioni professionali e partecipare alle attività nei laboratori, dove possono acquisire competenze che potranno aiutarli dopo la scarcerazione. In numerosi paesi, il CPT ha constatato che i minorenni detenuti seguivano delle formazioni per l'utilizzo dell'informatica (e di Internet) e/o che alcuni di loro erano autorizzati a frequentare corsi scolastici fuori dall'istituto detentivo. Tali pratiche dovrebbero essere incoraggiate.

111. Il CPT desidera inoltre sottolineare che le minorenni detenute non dovrebbero in alcuna circostanza ricevere un livello di attenzione, protezione, assistenza e formazione inferiore a quello proposto ai giovani di sesso maschile, anche se il loro numero è molto inferiore e i centri di detenzione sono quasi sempre predisposti per detenuti maschi. Se necessario, si dovrebbero adottare ulteriori provvedimenti per garantire la parità di trattamento.

112. In diversi istituti visitati, il CPT ha rilevato l'esistenza di un regime differenziato basato su forme di incentivi, per cui sono ricompensati i progressi dei minori che si dimostrano cooperativi e hanno una buona condotta, mentre quelli che manifestano un atteggiamento negativo sono oggetto di sanzioni disciplinari e di varie forme di restrizioni. Il CPT è del parere che un approccio fondato sul tipo di comportamento possa essere giovevole, poiché incoraggia i minorenni detenuti a rispettare le norme della vita di gruppo e a impegnarsi in un cammino costruttivo per la realizzazione e lo sviluppo personale. Tuttavia, il fatto di vedersi ritirati certi incentivi in caso di mancato rispetto delle regole può rapidamente raggiungere un trattamento che prevede un livello di privazione incompatibile con le condizioni minime. Dovrebbero in particolare essere adottate delle misure per evitare che i minori detenuti siano sottoposti a un regime che si possa assimilare a quello dell'isolamento. Inoltre, dovrebbero esistere procedure ufficiali e trasparenti destinate a evitare che delle "misure educative" diventino arbitrarie o possano essere percepite come tali.

#### **d. Cure mediche**

113. Nell'esaminare la questione dell'assistenza sanitaria nelle carceri, il CPT è guidato nel suo lavoro da un certo numero di criteri generali (accesso a un medico, equivalenza delle cure, consenso del paziente e riservatezza, prevenzione sanitaria, indipendenza e competenza professionale). Inoltre, nel suo 23° Rapporto generale, il Comitato ha enunciato in modo dettagliato le sue norme relative al ruolo che può essere svolto dai servizi di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari nel

prevenire i maltrattamenti (in particolare, mediante la registrazione sistematica di lesioni e segni di violenza e la trasmissione di informazioni alle autorità competenti). Naturalmente, l'insieme di queste norme si applica ugualmente agli istituti penali per minorenni.

114. Detto ciò, il CPT accorda sempre una particolare attenzione alle esigenze mediche specifiche dei minori privati della libertà. È particolarmente importante che l'assistenza sanitaria a disposizione dei minori sia parte integrante di un programma di cure multidisciplinari (mediche, psicologiche, sociali). Ne consegue che, in particolare al momento del loro ingresso nell'istituto, occorre che tutti i giovani reclusi usufruiscano di una valutazione completa individuale dei loro bisogni medici, sociali e psicologici e che ci sia sempre uno stretto coordinamento tra il lavoro del team medico dell'istituto (medici, infermieri, psicologi, ecc.) e quello di altre figure professionali che hanno dei contatti regolari con i giovani reclusi, in particolare gli educatori specializzati, gli assistenti sociali e gli insegnanti. L'obiettivo deve essere di garantire che l'assistenza sanitaria fornita ai minori reclusi rientri nell'ambito di un dispositivo terapeutico e di supporto permanente.

115. Tutti i minori dovrebbero essere debitamente interrogati ed esaminati da un medico o da un infermiere qualificato sotto la responsabilità di un medico al più presto possibile dopo il loro ingresso nell'istituto detentivo, preferibilmente il giorno stesso. Se correttamente effettuata, tale visita medica all'atto dell'ingresso dovrebbe consentire al servizio di assistenza sanitaria dell'istituto di individuare i giovani con potenziali problemi di salute (ad esempio tossicodipendenza, abusi sessuali e tendenze suicidarie). L'individuazione di tali problemi in una fase sufficientemente precoce faciliterà l'adozione di misure preventive efficaci nell'ambito del programma di misure di assistenza medica, psicologica e sociale dell'istituto.

116. È altresì ampiamente riconosciuto che i minorenni reclusi hanno tendenza ad adottare comportamenti a rischio, soprattutto in materia di droghe, alcool e pratiche sessuali e che rischiano più facilmente di automutilarsi. Di conseguenza, in ogni centro di detenzione per minori dovrebbe essere attuata una strategia globale di gestione dei problemi legati all'abuso di sostanze, (comprendente la prevenzione e la cura) e di prevenzione dell'automutilazione e del suicidio. L'educazione alla salute per quanto riguarda le malattie trasmissibili rappresenta un altro elemento importante dei programmi di cure preventive. I giovani con problemi mentali dovrebbero essere seguiti da psichiatri e psicologi specializzati nella cura dei bambini e degli adolescenti.

117. Particolare attenzione dovrebbe essere sempre rivolta ai bisogni sanitari delle giovani minorenni: dovrebbero essere garantiti l'accesso al ginecologo e all'educazione in materia di salute femminile. Le minorenni incinte e le madri detenute dovrebbero ricevere assistenza e cure mediche appropriate; per quanto possibile, dovrebbero essere loro applicate misure alternative alla detenzione. Al riguardo, le norme pertinenti relative alle donne private della libertà, elaborate dal CPT nel suo 10° Rapporto generale, si applicano ugualmente alle detenute minorenni.<sup>3</sup>

118. Il personale sanitario dovrebbe altresì svolgere un ruolo attivo nel controllo della qualità e della quantità del cibo. Le esigenze nutrizionali dei minori dovrebbero essere valutate stabilendo, in particolare, un grafico per seguire l'andamento della crescita dei minori che non hanno ancora terminato il processo di crescita.

---

<sup>3</sup> Vedi CPT/Inf (2000) 13, paragrafi da 26 a 33.

#### **e. Questioni relative al personale**

119. La sorveglianza e il trattamento dei minori privati della libertà sono compiti particolarmente impegnativi. Occorre tenere conto del fatto che molti di tali giovani sono stati vittime di violenze fisiche, sessuali o psicologiche. Il personale chiamato a svolgere questo compito dovrebbe essere selezionato con la massima attenzione ed essere dotato di maturità personale, integrità professionale e capacità di affrontare le sfide rappresentate dalla difficoltà di lavorare a contatto con giovani di questo gruppo di età, e di tutelare il loro benessere. Dovrebbero essere adottate più particolarmente delle misure tese a garantire la presenza regolare di educatori specializzati, di psicologi e di operatori sociali nei centri di detenzione per minori. Tali figure professionali dovrebbero essere motivate a lavorare con i giovani ed essere in grado di guidarli e stimolarli. Per evitare le analogie con l'ambiente carcerario, il personale a contatto diretto con i giovani dovrebbe, in genere, non essere dotato di manganelli, gas paralizzanti o altri strumenti di contenzione. Il CPT, dopo avere osservato che in numerosi istituti detentivi per minorenni i sorveglianti non indossavano l'uniforme, incoraggia tale pratica. La presenza di personale dei due sessi può ugualmente rappresentare un vantaggio e avere effetti positivi in termini di comportamenti eticamente corretti nel trattamento dei minori e favorire un clima più umano e disteso.

120. Tutto il personale, e in special modo quello incaricato della sorveglianza, che lavora a contatto diretto con i giovani, dovrebbe usufruire di una formazione professionale, sia nel periodo iniziale, che regolarmente in seguito e godere di un appropriato supporto e di supervisione esterna adeguata nell'esercizio delle sue funzioni. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla formazione del personale in materia di gestione degli episodi di violenza, riguardante in particolare le tecniche da adottare per placare gli animi con parole appropriate e le tecniche professionali di contenzione.

121. Spetta all'amministrazione dell'istituto detentivo adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere i minori da qualsiasi forma di abuso, compreso lo sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento. I membri del personale dovrebbero essere attenti ai segnali di bullismo (in particolare le aggressioni fisiche e sessuali, gli insulti, l'estorsione e il furto di effetti personali appartenenti ad altri giovani reclusi) e dovrebbero sapere reagire adeguatamente e adottare un atteggiamento proattivo per impedire che si verifichino tali incidenti.

#### **f. I contatti con il mondo esterno**

122. La promozione attiva di contatti positivi con il mondo esterno può essere particolarmente benefica per i minorenni privati della libertà, molti dei quali possono presentare disturbi del comportamento legati a carenze affettive o all'incapacità di stabilire contatti sociali. Si dovrebbe compiere ogni sforzo possibile per garantire ai minorenni reclusi la possibilità di avere contatti con le loro famiglie e con altre persone fin dal momento del loro ingresso nel centro detentivo. Il concetto di famiglia deve essere interpretato in senso lato, in modo da includere i contatti con le persone con le quali il minore ha sviluppato un rapporto paragonabile a un legame familiare, anche se non è ufficializzato. Ai fini della loro integrazione sociale, i minori dovrebbero, per quanto possibile, usufruire di regolari permessi di uscita dall'istituto (accompagnati o meno).

123. I minori dovrebbero godere del diritto di ricevere visite di più di un'ora alla settimana, e dovrebbero inoltre potere ricevere visite durante i fine settimana. Le visite di breve durata dovrebbero essere autorizzate, di norma, in parlatorio.

Il CPT ha constatato che in certi paesi i minori sono autorizzati a ricevere visite di lunga durata non sorvegliate. Eccetto i casi in cui non è nell'interesse superiore del minore, tale approccio è particolarmente apprezzato, al fine di incoraggiare la vita familiare del minore e della sua famiglia e favorire la sua reintegrazione nella società.

124. Tutti i minorenni, compresi quelli in detenzione preventiva, dovrebbero avere accesso a un telefono e dovrebbero potere esercitare in permanenza il loro diritto alla libertà di corrispondenza. Per ragioni di sicurezza, certe chiamate telefoniche o alcune corrispondenze particolari possono essere sorvegliate, o vietate in casi eccezionali. Ogni decisione di questo tipo dovrebbe essere fondata su un rischio concreto di collusione o di altra attività illegale ed essere limitata a un certo determinato periodo.

In alcuni istituti visitati, il CPT ha osservato che i minori erano autorizzati a comunicare regolarmente con i membri della loro famiglia mediante il servizio gratuito Voice over Internet Protocol (VoIP). Si tratta di pratiche estremamente opportune ed apprezzate, ma non dovrebbero sostituirsi alle visite.

125. Dovrebbe essere comunicata senza indugio ai genitori o al rappresentante legale del minore qualsiasi informazione relativa al trasferimento, alla scarcerazione, a sanzioni disciplinari e misure di protezione e di sicurezza applicate a un minore, come pure una sua malattia, ferita o decesso.

#### **g. Disciplina e sicurezza**

126. La ricerca di condotte riparatorie per la soluzione dei conflitti dovrebbe essere preferita alle procedure disciplinari ufficiali e alle sanzioni. Se si applicano delle sanzioni disciplinari, dovrebbero essere fondate sul principio della proporzionalità ed essere imposte secondo le procedure e le regole disciplinari previste, e non prendere la forma di punizioni non ufficiali. È inaccettabile qualsiasi forma di punizione collettiva.

In un certo numero di istituti visitati dal CPT, si è constatato non di rado che il personale aveva l'abitudine di somministrare un cosiddetto "schiaffo pedagogico" o altre forme di punizioni fisiche ai minori che si comportavano male. Su questo punto, il CPT tiene a ricordare che le punizioni corporali possono essere considerate come atti di maltrattamento e che devono essere severamente vietate.

127. Il CPT desidera sottolineare che i contatti del minore con il mondo esterno non dovrebbero mai essere negati come misura disciplinare o limitati, a meno che l'infrazione disciplinare commessa riguardi tali contatti.

128. Qualsiasi forma di isolamento dei minori è un provvedimento che può compromettere il loro benessere fisico e/o mentale e non dovrebbe essere applicata se non come misura estrema.

Secondo il CPT, l'isolamento come misura disciplinare non dovrebbe essere imposto se non per una durata molto breve e in nessun modo per più di tre giorni. Qualora tale sanzione disciplinare sia imposta a un minore, gli dovrebbe essere fornito un sostegno socio-educativo e dovrebbe beneficiare di contatti umani appropriati. Un componente dello staff medico dovrebbe visitare il minore subito dopo che è stato posto in isolamento e poi in modo regolare, almeno una volta al giorno e dovrebbe fornirgli senza indugio assistenza e cure mediche.

129. Per quanto concerne l'isolamento per motivi di protezione o di prevenzione, il CPT riconosce che tale misura, in casi estremamente rari, può essere necessaria per proteggere dei minori particolarmente vulnerabili o impedire gravi rischi per l'incolumità altrui o la sicurezza dell'istituto detentivo, a condizione che non sia veramente possibile trovare alcuna altra soluzione. Ogni provvedimento di questo tipo dovrebbe essere deciso da un'autorità competente, sulla base di una procedura chiara che specifichi la natura dell'isolamento, la sua durata, i motivi per cui può essere imposto e preveda una procedura di revisione regolare, nonché la possibilità per il minore interessato dal provvedimento di presentare ricorso contro la decisione presso un'autorità esterna



indipendente. I minori che subiscono tale misura dovrebbero sempre beneficiare di contatti umani appropriati e di visite giornaliere di un membro dello staff medico.

Dovrebbe ugualmente essere una misura del tutto eccezionale rinchiudere un minore violento e/o agitato in una cella di sicurezza per calmarlo. Tale misura non dovrebbe durare più di qualche ora e non dovrebbe mai essere utilizzata come forma di punizione informale. I mezzi di contenzione meccanici non dovrebbero mai essere utilizzati in tale contesto. Ogni collocamento di un minore in una cella di sicurezza al fine di calmarlo dovrebbe essere immediatamente segnalato a un medico, affinché possa intervenire ed occuparsi dei bisogni sanitari del minore. Inoltre, ogni provvedimento di questo tipo dovrebbe essere segnalato in un registro centrale e nella cartella personale del minore.

#### **h. Informazioni relative ai diritti**

130. Al momento del loro ingresso nell'istituto, a tutti i minori dovrebbe essere consegnata una copia delle regolamento interno dell'istituto e una descrizione scritta dei loro diritti e obblighi in un modo e in un linguaggio per loro comprensibile. Dovrebbero inoltre essere informati su come presentare reclami, e in particolare disporre delle coordinate delle autorità competenti cui rivolgersi, e degli indirizzi dei servizi che forniscono un'assistenza giuridica.

Per i minorenni analfabeti o che non capiscono la lingua scritta, tali informazioni dovrebbero essere comunicate loro in modo da consentire la piena comprensione.

#### **i. Procedure di reclamo e di ispezione**

131. Delle procedure efficaci di reclamo e di ispezione rappresentano le garanzie fondamentali contro i maltrattamenti in qualunque luogo di detenzione, e a maggior ragione negli istituti penali per minorenni.

I minori (come pure i loro genitori o i loro rappresentanti legali) dovrebbero disporre di vie di ricorso all'interno del sistema amministrativo degli istituti in cui sono detenuti e dovrebbero essere autorizzati a rivolgersi, in via confidenziale, a un'autorità appropriata indipendente. Le procedure per la presentazione dei reclami dovrebbero essere semplici, efficaci e a misura di minore, in particolare per quanto riguarda il linguaggio utilizzato. I minori (come pure i loro genitori o i loro rappresentanti legali) dovrebbero avere il diritto di sollecitare un parere giuridico sulle procedure di denuncia e di usufruire di una consulenza legale gratuita quando lo richiede l'interesse della giustizia.

132. Il CPT attribuisce ugualmente un'importanza particolare alle visite regolari effettuate presso tutti gli istituti detentivi per minori da parte di un organismo indipendente, ad esempio un comitato incaricato delle visite, un giudice, il Garante per l'infanzia o il Meccanismo nazionale per la prevenzione (istituito in virtù del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura - OPCAT), abilitato a ricevere i reclami dei minori o dei loro genitori o rappresentanti legali e, se necessario, intraprendere azioni e adottare le misure adeguate, procedere all'ispezione dei locali e definire se la gestione dell'istituto è conforme alle disposizioni della legislazione nazionale e delle norme internazionali pertinenti. I membri di tale organismo d'ispezione dovrebbero essere proattivi ed entrare direttamente in contatto con i minorenni, in particolare intervistandoli senza la presenza di testimoni.